



Città di Caserta

UFFICIO IMPUTAZIONE IN BILANCIO

RIF. S7-568-2020 del 21/05/2020

Determina n. 751 del 21/05/2020

CAPITOLO 178

IMPEGNO 479 DEL 25/05/2020

BILANCIO 2020

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria

POSITIVA

Nota Parere Contabile

IL RESPONSABILE	IL FUNZIONARIO A.P.
Girolamo Santonastaso	Dott. Girolamo Santonastaso

Determina n. 751 del 21/05/2020

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a) del D.lgs 50/2016 incarico di supporto e assistenza al RUP relativo all' Accordo di Programma ex area Saint Gobain. CIG Z6D2D0F367

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare sull'oggetto ai sensi del Decreto Sindacale n.05 del 1.07.2016 - conferimento incarico dirigenziale;

Premesso che,

- il 12/01/1996, veniva sottoscritto l'Accordo di Programma per il riassetto dell'area dell'ex Fabbrica Pisana (Saint Gobain), tra la Progetto Industrie s.r.l. (proprietaria dell'area), il Sindaco del Comune di Caserta, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia e il Presidente del Consorzio A.S.I. di Caserta;
- con delibera di C.C. n. 20 del 01/02/1996, si provvedeva alla ratifica dell'Accordo di Programma relativo all'area ex Saint Gobain, del 12/01/1996 e con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2310 del 23/02/1996 (BURC n. 17 del 25/03/1996), veniva approvato l'Accordo di Programma del 12/01/1996;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 266, del 23/05/1996, veniva ratificato l'accordo di programma del 12/01/1996;
- in data 08/06/1996, veniva concluso un secondo Accordo di Programma, tra il Comune di Caserta, l'Amministrazione Provinciale di Caserta, il Consorzio ASI di Caserta e la Società Progetto Industrie S.r.l. per l'approvazione del P.P.E.;
- con delibera di C.C. n. 98 del 04/07/1996, avente ad oggetto "Accordo di Programma: piano particolareggiato per il riassetto dell'area ex fabbrica Pisana S.p.A. - Ratifica", veniva approvato anche il secondo accordo di programma del 08/06/1996 ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 5°, Legge 142/90 e con decreto del Sindaco di Caserta del 2/9/1997 (BURC n. 43 del 15/09/1997), si approvava il secondo accordo di programma del 08/06/1996;
- con delibera di G.C. n. 599 del 04/08/2005 si approvava la "Variante al P.P.E. ex area Saint Gobain" e con delibera di C.C. n. 262 del 30/03/2006 si approvava la "Variante al P.P.E. ex area Saint Gobain. Esame osservazioni Approvazione definitiva";
- in data 26/09/2006 si stipulava la convenzione, per Notaio Liotti (Rep. 66428), tra il Comune di Caserta e i proponenti (Progetto industrie S.r.l., Tecnocampus S.r.l., Hotel Marina di Castello S.p.A.), regolante i rapporti definiti con i richiamati atti;
- con delibera di G.C. 431 del 2007, si approvava la "Proroga dell'Accordo di Programma ex Saint Gobain" e con delibera di C.C. n. 51 del 28/10/2008 avente ad oggetto "Accordo di Programma ex area Saint Gobain – Provvedimenti", si approvava la proroga di 18 mesi dei termini di attuazione contenuti nell'Accordo di Programma;

Considerato che:

- l'Accordo di Programma ha validità di dieci anni per cui risulta scaduto;
- le opere e gli accordi, previsti nella Convenzione allegata all'Accordo di Programma, non si sono ancora perfezionati;
- gli interventi, edificatori da realizzare sull'area non sono stati ultimati per cui la Riquilificazione della ex area Saint Gobain non ha prodotto l'auspicato risultato;
- le statuizioni previste nell' Accordo di Programma e nella relativa Convenzione Urbanistica investono rapporti patrimoniali tra il Comune di Caserta e gli originari Promotori;

- le posizioni assunte dall'Ente nei confronti degli originari promotori hanno generato liti giudiziarie sulla interpretazione dell'Accordo di Programma e sulla valenza del P.P.E.;
- l'Amministrazione Comunale è già risultata soccombente con sentenza T. A. R. della Campania (Sezione Ottava), n° 5808/2016 del 16/12/2016, con la quale si è accolto il ricorso della Progetto Industrie s.r.l., annullando la delibera del Consiglio Comunale di Caserta n. 51 del 28 ottobre 2008;
- la sentenza del TAR Campania, rende necessario procedere ad una ricognizione complessiva degli atti e dello stato di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma, onde procedere all'individuando dei più idonei provvedimenti tecnici e amministrativi da adottare nell'interesse dell'Ente;

Ritenuto che

- occorre individuare il più corretto procedimento amministrativo per completare gli interventi e soprattutto per risolvere i diritti di proprietà sui beni oggetto dell'Accordo di Programma;
- in considerazione della circostanza che dà luogo ad annosa trattazione dell'argomento e che ha interessato gran parte della dirigenza tecnica, si reputa utile acquisire valutazioni che rappresentino elevato grado di oggettività;
- l'esposizione dell'argomento fa emergere la sua complessità e il suo carattere straordinario per cui anche in considerazione dell'urgenza, si richiede la nomina di un supporto e assistente al Rup, dotato di alta professionalità, per procedere alla disamina dei contenuti e degli oggetti dell'Accordo di Programma, per individuare le azioni da intraprendere e portare a conclusione la riqualificazione urbanistica della vasta area ex Saint-Gobain, oggetto del più importante fenomeno di dismissione industriale del territorio comunale nonché dell'acquisizione dei cespiti e dei contenziosi in essere;

Rilevato che

l'affidamento diretto di incarico professionale per assistenza e supporto al Rup per l'attività in parola, quale espressione di lavoro intellettuale autonomo (artt. 2229, 2238 cod. Civ.) non è da ritenere un vero e proprio appalto di servizi, essendo la fiducia un elemento tipico di questo tipo di affidamenti; Considerato che nell'ambito del personale dell'Amministrazione Comunale non sono presenti risorse umane che possano rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto:

- a) si tratta di attività ad alto contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di qualificato soggetto che abbia realizzato attività analoghe;
- b) si tratta di attività particolare non sostenibile dall'attuale organizzazione e dalle risorse umane a disposizione dell'Ente, da realizzarsi comunque con tempistiche rapide;

Considerato che, in tal senso, risulta necessario attivare le procedure per l'affidamento di un incarico di supporto e assistenza al RUP per le argomenti in parola;

Tenuto conto:

- che, secondo quanto previsto dall'art. 37, c.1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- che il suddetto servizio per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal DLgs n. 56/2017 e, quindi, mediante affidamento diretto;
- che, relativamente ai servizi tecnici, l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. prevede *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”* e che nella fattispecie l'importo complessivo è ancora contenuto nei limiti dettati per l'affidamento diretto;
- che la riformulazione della lett. a) del comma 2 dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici operata dal D. Lgs. n. 56/2017 ha rafforzato l'originaria connotazione semplificativa dell'affidamento diretto, sancendo come lo stesso possa essere formalizzato anche senza preliminare consultazione di due o più operatori economici;
- che la contestuale eliminazione dalla norma del riferimento all'adeguata motivazione della scelta dell'affidatario non sembra far ritenere che l'affidamento diretto possa essere sintetizzato in virtù

del solo presupposto economico legittimante (il valore di 40.000 euro), in quanto la revisione del comma 2 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 ha più chiaramente codificato tale obbligo;

- che, permanendo in ogni caso per le stazioni appaltanti la massima libertà di forme per l'individuazione dell'operatore economico con il quale formalizzare l'affidamento diretto, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione nell'aggiornamento delle Linee-guida n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018, nonché nell'aggiornamento delle Linee Guida n. 1, approvate con delibera del Consiglio n. 69 del 23 marzo 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018: ambedue in vigore dal 7 aprile 2018, ha adeguato la propria posizione interpretativa precisando come possa essere soddisfatto l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento;

Atteso che:

- ✓ la normativa di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal d.lgs. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal d.lgs. 95/2012 cd. "Spending review", convertito in L. 135/2012, prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sottosoglia comunitaria, di far ricorso al M.E.P.A. e che la violazione di tale obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
- ✓ l'art. 1, comma 4 del suddetto D.L. 95/2012 che autorizza il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip;

Dato atto che al momento nel sistema CONSIP non risultano attive convenzioni che consentono per caratteristiche e quantità, l'acquisto dei servizi in questione;

Precisato altresì che trattasi di attività ad alto contenuto specialistico e che può essere svolta esclusivamente da soggetti in possesso di comprovata esperienza in materia di diritto societario e finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio meglio specificato in narrativa, mediante affidamento diretto all'avv. Francesco Maria Cainiello C.F.CNLFNC71H14F839M con studio alla via Gramsci n. 19 in Napoli P.I. 02522890611, ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;

Rilevato per quanto sopra, potere conferire l'incarico al prefato professionista in possesso dei requisiti in funzione delle prestazioni da svolgere;

Visto che il citato professionista si è reso disponibile ad espletare l'incarico alle condizioni del relativo disciplinare;

Visto il verbale di negoziazione del 20.05.2020 prot. 52089 con il professionista con il quale, a fronte di una previsione di spesa di € 10.000,00 oltre IVA e CNPIA, determinata in applicazione di prestazioni similari è stata concordato il corrispettivo in € 8.000,00 oltre IVA e CNPIA applicando un ribasso del 20% in linea con precedenti ed analoghi affidamenti;

Visto che lo stesso ha prodotto:

- la dichiarazione di non ricadere nei casi di incompatibilità di cui all'art. 24 comma 7 del Codice;
- la dichiarazione di cui all'art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16 che dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Visto che l'argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art. 107 del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti gli allegati all' uopo predisposti:

- schema di convenzione;
- verbale di negoziazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare lo schema di convenzione che, seppure non allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, per quanto in narrativa, sussistono le condizioni per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

Documento firmato digitalmente

- 3. di esplicitare** come segue gli elementi della determinazione a contrattare di cui all'art.192 del D. Lg. 18.08.2000 n. 267 e all'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/16:
- il contratto ha per oggetto l'affidamento dell'attività di assistenza e supporto al Rup per procedere alla disamina dei contenuti e degli oggetti dell'Accordo di Programma, per individuare le azioni da intraprendere e portare a conclusione la riqualificazione urbanistica;
 - i servizi in argomento sono affidati ai sensi dell'art. 98 del D.lgs. 81/2008 e 11 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. e art.36 c.2 lett. a) del citato decreto mediante negoziazione del corrispettivo;
 - il contratto in oggetto avrà la forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.lgs. 50/16;
 - le clausole contrattuali sono che il servizio sarà completato ad avvenuto approvazione dei documenti in forma pubblicitaria e per la liquidazione della spesa si provvederà su presentazione di regolare fattura secondo le prestazioni effettivamente rese e verificate;
- 4. di procedere** all'affidamento dell'incarico di assistenza e supporto al RUP per lo stato di attuazione degli interventi e la redazione di tutta la documentazione necessaria al prosieguo delle attività - relativi all' Accordo di Programma ex area Saint Gobain. nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ai sensi del d.lgs. 175/2016, mediante affidamento diretto all'avv. Francesco Maria Caianiello C.F. CNLFNC71H14F839M con studio alla via Gramsci n. 19 in Napoli P.I. 02522890611 ai sensi dell'art. 36, c.2 lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- 5. di formalizzare** l'aggiudicazione secondo quanto stabilito all'art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016;
- 6. di precisare** che la spesa di € 8.000,00 di CNAPIA al 4% per € 320,00 ed i.v.a. al 22% per € 1.830,00 pertanto l'importo ammonta a complessivi € 9.830,00;
- 7. di dare** atto che la spesa complessiva, comprensiva di iva CPA ammonta ad € 9.830,00 è da impegnarsi al capitolo 178 del bilancio corrente;
- 8. di precisare** che il professionista assumerà gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii. secondo il CIG indicato in oggetto;
- 9. di dare** mandato al Responsabile del Procedimento di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula della convenzione di incarico per la prestazione in oggetto secondo lo schema in uso presso quest'Area ed ai sensi della normativa vigente in materia, in nome per conto e nell'interesse del Comune, concedendogli la facoltà di correggere, modificare od integrare l'atto stesso rispetto allo schema approvato, per errori o per altra causa, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione;
- 10. di assolvere** agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/13, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente": ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti"; ai sensi dell'art. 37, che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";
- 11. di provvedere** a che l'avvenuto affidamento del presente incarico sia reso noto con adeguate formalità unitamente alle motivazioni della scelta effettuata mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio Comunale;
- 12. di dare atto** che l'Amministrazione Comunale si riserva fin d'ora di non concludere la presente procedura per motivi di pubblico interesse. A norma dell'art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 sono infatti in ogni caso salvi i poteri di autotutela di questa Stazione Appaltante, in merito ai quali si è già pronunciata L'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con più deliberazioni;
- 13. di dare atto** che ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato attribuito:
- il Codice CIG Z6D2D0F367
- 14. di dare atto** che gli allegati al presente atto:
- sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della determinazione;
 - a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
- 15. di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia contestualmente, il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

ATTESTA ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente:

- non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**